

Ordine degli Avvocati di Milano **PROCESSO CIVILE TELEMATICO**
PUNTO DI ACCESSO

SERVIZI**Punto di Accesso**

Deposito Atto
 Stato Atti Depositati
 Biglietti Cancelleria
 Registro UUGG
 Registro Indir. Elettr.
 Inoltro Notifica
 Stato Notif. Inoltrate
 Notifiche Ricevute
 Copia Atti

**Consultazioni
PolisWeb****Servizi****Download****Profilo utente****Guida****Home Page****Termina Sessione****DETTAGLIO BIGLIETTO****Mittente**

Tribunale Ordinario di Milano

Numero di Iscrizione al Ruolo

76560/2010/CC

Data e Ora Ricezione

20/01/2011 10:30:23

Oggetto

RIGETTO

Download Biglietto con Allegati**Contenuto**

--
 Comunicazione di cancelleria
 Sezione: MB

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
 Numero di Ruolo generale: 76560 / 2010
 Giudice: MARANGONI CLAUDIO
 Attore principale: ROCKET ESPRESSO LTD ITALIAN BRANCH
 Conv. principale: FALLIMENTO ECM DI FRIEDRICH BERENBRUCH & C. SAS

Oggetto: RIGETTO
 Descrizione: RIGETTATO

Notificato al PdA / In cancelleria il 20 gennaio 2011 10:30
 Registrato da FRIDELFI DANIELE

Indietro

Utente : [ZANINETTI FABIO] - AVVOCATO - Precedente Accesso : [18/01/2011 09:33:04]

venerdì 21 gennaio 2011

Per Informazioni e Suggestimenti

R.G. 76560/10

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale
ed intellettuale

così composto:

dott.ssa Marina Tavassi	presidente
dott.ssa Paola Gandolfi	giudice
dott. Claudio Marangoni	giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la
seguente

ordinanza

in ordine al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
proposto nell'interesse di ROCKET ESPRESSO Ltd
ITALIAN BRANCH e di FELIX NOMINEES Ltd avverso il
provvedimento emesso dal Giudice di questo
Tribunale in data 6.11.2010 all'esito del
procedimento cautelare promosso dalle odierne
reclamanti nei confronti del FALLIMENTO ECM di
Friedrich Berenbruch & C. s.a.s., di UNINVEST
s.p.a. e di LA PAVONI s.p.a.

Ritiene il Collegio che il reclamo non possa essere
accolto.

Le valutazioni svolte dal primo giudice quanto
all'insussistenza del *fumus boni iuris* dei diritti

vantati dalle reclamanti sui modelli di macchine per caffè per uso domestico denominate *GIOTTO PREMIUM* e *CELLINI PREMIUM* devono essere confermate, né le stesse reclamanti hanno offerto ulteriori e nuovi elementi suscettibili di fornire positivi elementi in tal senso.

Appare in primo luogo carente di effettivo sostegno probatorio la tesi dell'originaria titolarità da parte di DBL s.r.l. dei diritti sulle predette macchine discendenti dalla loro ideazione e progettazione, diritti che sarebbero stati concessi in licenza ad ECM s.r.l. tra il 2003 ed il 2007.

Anche nella fase di reclamo nulla è stato dedotto a comprova di tale pretesa attività di autonoma ed originaria ideazione e progettazione di tali modelli - che seguivano la precedente produzione e commercializzazione da parte di ECM s.r.l. dei modelli *GIOTTO* e *CELLINI* posta in essere fino al 2003 - tenuto conto che del tutto indefiniti sono anche rimasti gli effettivi elementi di diversità progettuale sul piano tecnico della più recente serie *PREMIUM*, che sul piano del suo aspetto esteriore appare di fatto integrare solo lievi modifiche all'estetica dei precedenti modelli (v. docc. da 50 a 53 fasc. reclamanti).

Sicchè allo stato degli atti non vi è motivo per dubitare che la serie **PREMIUM** dei modelli di macchine in questione sia il risultato di una mera evoluzione dei precedenti modelli, questi ultimi pacificamente riconducibili al patrimonio imprenditoriale di ECM s.r.l.

Se, per un verso, gli unici elementi documentali prodotti dalle reclamanti al fine di sostenere la tesi della licenza a suo tempo concessa ad ECM s.r.l. per la produzione e commercializzazione dei modelli **GIOTTO PREMIUM** e **CELLINI PREMIUM** risultano palesemente inidonei a tale scopo (trattandosi di fatture emesse da DEL s.r.l. ad ECM s.r.l. per indefinite "prestazioni commerciali"; v. docc. da 1 a 5 fasc. reclamanti), deve ritenersi altresì priva di idoneo supporto documentale l'ulteriore circostanza dedotta dalle reclamanti secondo le quali nel 2007, ceduto a **ROCKET ESPRESSO Ltd ITALIAN BRANCH** il proprio magazzino, ECM s.r.l. si sarebbe formalmente obbligata nei confronti di **FELIX NOMINEES Ltd** a dismettere ogni attività nel settore della produzione di macchine per uso domestico (v. punto 2.2 del contratto 23.7.2007, in docc. 6 e 57 fasc. reclamanti).

A proposito di tale documentazione contrattuale va infatti confermata la sua inopponibilità al FALLIMENTO ECM di Friedrich Berenbruch & C. s.a.s. in quanto non avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., elemento non integrabile dalla mera apposizione di *Apostille* all'*Affidavit* datato 23.7.2010 posto che tale certificazione attiene in effetti alla conferma della sola qualità di *Notary Public* secondo le leggi neozelandesi del soggetto che ha ricevuto la dichiarazione e che solo alla data della dichiarazione stessa - non degli atti precedenti allegati alla stessa - può riconoscersi giuridica certezza.

D'altra parte può altresì rilevarsi - quali elementi dai quali invece desumere che ECM s.r.l. (poi trasformatasi in ECM s.a.s.), pur avendo nel 2007 cessato la produzione di macchine per uso domestico, non avesse preso alcun effettivo impegno nei confronti di terzi ad uscire definitivamente da tale specifico settore di attività - che nell'inventario dei beni ceduti a ECM Espresso Machines s.r.l. nell'ambito del contratto di affitto d'azienda dell'8.5.2008 erano inclusi molti componenti delle macchine *GIOTTO* e *CELLINI* (v. allegato "C" al contratto: inclusione che di fatto

sembra contraddire l'assunto di una limitazione dell'attività aziendale rispetto alle macchine per uso domestico) e che nello stesso contratto l'azienda affittata veniva indicata come avente ad oggetto "lo svolgimento di attività di progettazione, fabbricazione e vendita di macchine per il caffè espresso e similari" senza limitazione alcuna ad una particolare tipologia o destinazione di prodotti (doc. 24 fasc. reclamanti).

Deve dunque ritenersi, sulla base di quanto finora rilevato, che l'azienda poi messa all'asta dal Fallimento ECM s.a.s. comprendesse nel suo patrimonio anche l'attività di produzione e commercializzazione di macchine per caffè per uso domestico - esercitata effettivamente fino al 2007 - e, in tale ambito, i diritti spettanti sui modelli *GIOTTO PREMIUM* e *CELLINI PREMIUM*, evoluzione dei precedenti modelli *GIOTTO* e *CELLINI*. La mancanza di qualsiasi effettiva prova dell'originaria titolarità ideativa e progettuale dei modelli in contestazione in capo a DBL s.r.l. - cui si aggiunge la formale inopponibilità al Fallimento ECM s.a.s. delle scritture intercorse tra soggetti terzi prodotte in atti - costituisce dunque motivo sufficiente per ritenere le

reclamanti prive della titolarità dei diritti da esse posti a fondamento delle loro domande, motivo del tutto assorbente delle altre contestazioni sollevate dalle parti resistenti.

Stima equo, tuttavia, il Collegio associare il rigetto del reclamo alla compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento di reclamo, tenuto conto che a tutt'oggi non è stato ancora formalizzato il contratto di cessione del compendio aziendale aggiudicato in favore di UNINVEST s.p.a. e che pertanto quantomeno dubbio risulterebbe il fondamento giuridico delle iniziative poste in essere dalle resistenti in relazione allo sfruttamento dei beni facenti parte dell'azienda fallita.

P.q.m.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c.:

- 1) respinge il reclamo avanzato da ROCKET ESPRESSO Ltd ITALIAN BRANCH e di FELIX NOMINEES Ltd nei confronti del FALLIMENTO ECM di Friedrich Berenbruch & C. s.a.s., di UNINVEST s.p.a. e di LA PAVONI s.p.a. avverso il provvedimento emesso dal Giudice di questo Tribunale in data 6.11.2010;
- 2) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese della fase di reclamo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio
del 13 gennaio 2011.

Il Presidente

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
19 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]